

Prot. N. 5/2018



AMBROGIO SPREFAICO

PER GRAZIA DI DIO E DELLA SEDE APOSTOLICA
VESCOVO DI FROSINONE-VEROLI-FERENTINO

La presenza di numerose Confraternite o Pie unioni nella nostra Diocesi costituisce una vera ricchezza. Esse aiutano i propri membri nel cammino cristiano, promuovendo il culto pubblico, la dottrina cristiana e le opere di apostolato, quali iniziative di evangelizzazione, esercizio di opere di pietà o di carità, animazione dell'ordine temporale mediante lo spirito cristiano (cf. can. 298 §1 CIC).

La disciplina delle Confraternite o Pie unioni è stabilita nel CIC nei canoni 298-320.

Considerando che:

- «spetta unicamente all'autorità ecclesiastica competente erigere associazioni di fedeli che si propongano l'insegnamento della dottrina cristiana in nome della Chiesa o l'incremento del culto pubblico, oppure che intendano altri fini il cui conseguimento è riservato, per natura sua, all'autorità ecclesiastica» (can. 301 §1; cf. anche can. 312 §2 CIC),
- tutte le Confraternite o Pie unioni devono avere un proprio Statuto (cf. can 304 §1 CIC), approvato dal Vescovo diocesano (cf. can. 314 CIC),
- «nessuna associazione privata di fedeli è riconosciuta nella Chiesa, se i suoi statuti non sono stati riveduti dall'autorità competente» (can. 299 §3 CIC),

ho istituito, in data 6 maggio 2017, la *Commissione della Revisione degli Statuti delle Confraternite* della nostra Diocesi (Prot. 11/2017) ed ora

DECRETO

che nella Diocesi di Frosinone – Veroli – Ferentino tutti i singoli Statuti delle Confraternite o Pie unioni debbano essere rivisti e non debbano contrastare con le indicazioni precettive dello Statuto modello della Conferenza Episcopale Italiana con gli adeguamenti stabiliti da me e dalla *Commissione della Revisione degli Statuti delle Confraternite*, che si allega al presente Decreto.

In questo cammino di rinnovamento ci guidino la Beata Vergine Maria e i nostri santi Patroni.

Dato in Frosinone, a decorrere dal giorno X del mese di marzo, A.D. MMXVIII.

IL CANCELLIERE VESCOVILE
Mons. Elio Ferrari
Mon. Sifera

STATUTO

Art. 1

La Confraternita o Pia unione _____, avente sede in _____ (indicare città, Chiesa o Parrocchia e indirizzo), è un'associazione pubblica di fedeli eretta con decreto del Vescovo di _____ in data _____. Essa è un ente ecclesiastico civilmente riconosciuto in quanto ha fine di culto riconosciuto con decreto del _____ in data _____ ed è iscritta al n. _____ nel registro delle persone giuridiche del Tribunale di _____.

Art. 2

La Confraternita o Pia unione ha come fini principali la santificazione dei confratelli, l'esercizio del culto pubblico e la promozione di opere di carità fraterna. Per realizzare tali fini la Confraternita o Pia unione si propone in particolare di:

- a) vivere come aggregazione ecclesiale che aiuta i confratelli a realizzare pienamente la propria vocazione cristiana mediante un'intensa vita spirituale e un'efficace attività apostolica;
- b) promuovere iniziative per la formazione permanente dei soci in campo religioso;
- c) dare incremento alle manifestazioni del culto pubblico e della pietà popolare, soprattutto nelle feste tradizionali;
- d) favorire l'unione fraterna di persone aventi un vincolo di comune origine, di categoria o di lavoro, in modo di poter assumere un impegno nell'apostolato di ambiente;
- e) promuovere iniziative di carattere educativo, culturale, di assistenza e di accoglienza in forme varie, sempre in spirito di carità fraterna e tenendo conto delle necessità locali e del progetto pastorale diocesano.

La Confraternita o Pia unione può svolgere attività diverse da quelle di religione o di culto, a norma dell'art. 15 delle norme approvate con il Protocollo tra l'Italia e la Santa Sede del 15 novembre 1984 eseguito con legge 20 maggio 1985 n. 206.

Art. 3

La Confraternita o Pia unione è sottoposta, a norma del diritto canonico, alla giurisdizione dell'Ordinario della diocesi di Frosinone – Veroli – Ferentino (cf. anche art. 71 delle norme approvate con il Protocollo tra l'Italia e la Santa Sede del 15 novembre 1984 eseguito con legge 20 maggio 1985 n.

206). Essa promuove rapporti di fraternità e collaborazione con le altre associazioni di fedeli e con gli organismi ecclesiali della Diocesi.

Art. 4

Possono far parte della Confraternita o Pia unione come confratelli i fedeli di maggiore età che si propongono di perseguire i fini della medesima e si impegnano a rispettarne lo Statuto.

Sono soci aggregati coloro che in qualsiasi modo partecipano alle attività della Confraternita o Pia unione e possono essere anche minorenni, purché abbiano ricevuto la prima Comunione.

Art. 5

L'ammissione dei soci effettivi è deliberata dal Consiglio direttivo, previa domanda dell'interessato con la commendatizia di un confratello, dopo un periodo di prova di un anno.

L'ammissione dei soci aggregati è deliberata dal Priore e dal Parroco o Rettore o Cappellano *pro tempore*.

Art. 6

I confratelli hanno il dovere di condurre esemplare vita cristiana, di partecipare alle attività apostoliche della Confraternita o Pia unione, di pagare la quota annuale di iscrizione e di tenere un comportamento corretto sotto ogni aspetto che non contrasti con le finalità della Confraternita o Pia unione.

La vita cristiana e l'impegno apostolico sono alimentati dalla lettura della Sacra Scrittura, dalla partecipazione alla celebrazione eucaristica domenicale, dalla celebrazione della Liturgia delle Ore o dalla recita del Rosario e dalla partecipazione frequente al sacramento della Riconciliazione.

Art. 7

I soci cessano di appartenere alla Confraternita o Pia unione:

- a) Per la dimissione volontaria presentata per iscritto al Priore.
- b) Per il mancato pagamento della quota annuale entro il termine fissato dal Consiglio direttivo.
- c) Per le assenze non giustificate e continue per un anno alle riunioni e alle manifestazioni.
- d) Per la dimissione deliberata a maggioranza dal Consiglio direttivo e dell'Assemblea generale dei soci (con votazione segreta) a causa di azioni ritenute disonorevoli entro e fuori la Confraternita o Pia unione o che costituiscono un ostacolo al buon andamento della stessa o in violazione dello Statuto.
- e) Per comportamento palesemente difforme dalla morale cristiana o adesione a movimenti, partiti e associazioni i cui principi siano contrari agli insegnamenti del Magistero della Chiesa.

Il socio dimesso può ricorrere contro la delibera di dimissione all'Ordinario diocesano.

Art. 8

Gli organi della Confraternita o Pia unione sono: l'Assemblea generale e il Consiglio direttivo.

Gli officiali della Confraternita o Pia unione sono: il Priore, il Parroco o Rettore o Cappellano *pro tempore*, il Vice priore, il Maestro dei novizi, il Segretario, l'Economista e due revisori dei conti.

Art. 9

L'Assemblea generale, composta di tutti i confratelli soci effettivi, è il supremo organo deliberativo della Confraternita o Pia unione. Essa è convocata ordinariamente dal Priore una volta l'anno per verificare l'andamento della vita della Confraternita o Pia unione, approvare la relazione del Priore e il rendiconto economico, esaminare le linee direttive proposte dal Consiglio direttivo e approvare le norme regolamentari.

L'Assemblea può essere convocata in seduta straordinaria su richiesta del Consiglio direttivo, di un decimo dei confratelli o dell'Ordinario diocesano.

La convocazione deve essere fatta con avviso che indichi l'ordine del giorno da affiggere nella sede almeno dieci giorni prima della data fissata.

Ogni confratello può essere latore di non più di due deleghe di altri confratelli.

L'Assemblea è valida, in prima convocazione, con la presenza di persona o per delega di almeno la metà dei confratelli; in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei confratelli presenti o rappresentati.

Art. 10

Il Consiglio direttivo è composto dal Priore e dagli officiali della Confraternita o Pia unione (cf. art. 8), tutti eletti dall'Assemblea per un triennio. Venendo a mancare uno degli officiali, il Consiglio stesso elegge un supplente che resta in carica fino al termine del triennio.

Coloro che sono iscritti a più Confraternite, possono far parte di un solo Direttivo.

Nel momento in cui un membro del Consiglio direttivo sceglie di entrare nella vita politica candidandosi ad elezioni amministrative o politiche, cessa dall'incarico e viene sostituito, rimanendo comunque membro della Confraternita o Pia unione.

Art. 11

Il Priore dirige la Confraternita o Pia unione nel rispetto dello Statuto, ne ha la rappresentanza legale e provvede all'ordinaria amministrazione.

Il Priore, eletto per tre anni, inizia l'esercizio del suo ufficio dopo la conferma dell'Ordinario diocesano. Egli può essere eletto solo per due mandati consecutivi.

Il Priore può essere rimosso dall'ufficio con decreto dell'Ordinario diocesano in presenza delle cause previste dalle disposizioni canoniche.

Art. 12

Il Vice priore collabora con il Priore e lo sostituisce in caso di assenza. Venendo a mancare per qualsiasi causa il Priore, il Vice priore assume le sue funzioni fino al termine del triennio.

Il Segretario redige i verbali dell'Assemblea generale e del Consiglio direttivo e conserva il libro dei soci e dei verbali.

Il Maestro dei novizi, in collaborazione con il Parroco o Rettore o Cappellano, cura la formazione dei nuovi candidati.

L'Economista ha l'amministrazione contabile, prepara il rendiconto annuale, da presentare ai revisori dei conti, e cura la sede e i beni della confraternita.

I revisori dei conti controllano il rendiconto annuale redatto dall'economista.

Art. 13

Il Consiglio direttivo si riunisce ordinariamente ogni tre mesi per deliberare su qualsiasi punto relativo alla vita della Confraternita o Pia unione che non sia di competenza dell'Assemblea generale.

Il Consiglio direttivo delibera gli atti di straordinaria amministrazione. Gli atti di straordinaria amministrazione previsti dal codice di diritto canonico, integrato dalle delibere della Conferenza Episcopale Italiana e dal decreto dato dal Vescovo diocesano a norma del can. 1281, devono essere autorizzati dalla competente autorità ecclesiastica.

Occorre inoltre la licenza della Santa Sede per gli atti il cui valore superi la somma massima fissata dalla Conferenza Episcopale Italiana o aventi per oggetto beni di valore storico o artistico o donati alla chiesa ex voto.

Art. 14

Il Parroco o Rettore o Cappellano *pro tempore*, ha la cura pastorale dei confratelli ed è responsabile delle celebrazioni liturgiche. Inoltre, assieme al Maestro dei novizi, cura la formazione dei nuovi candidati.

Egli partecipa con voto consultivo al Consiglio direttivo e all'Assemblea generale.

Art. 15

Il Segretario redige i verbali dell'Assemblea generale e del Consiglio direttivo, nonché conserva il *Libro dei Soci* e il *Libro dei Verbali* nell'archivio della sede della Confraternita o Pia unione.

A lui spetta anche la preparazione dei vari avvisi, comunicazioni, ecc. e la custodia dell'archivio in cui si devono conservare:

- I documenti riguardanti la storia della confraternita.
- L'inventario aggiornato di tutti i beni mobili e immobili, delle opere d'arte, degli arredi e dei paramenti liturgici.
- La corrispondenza ricevuta e copia di quella spedita.
- Il timbro.
- Il registro delle presenze e delle assenze.

Art. 16

L'Econo, essendo il cassiere della Confraternita o Pia unione, custodisce nell'archivio tutto ciò che riguarda l'amministrazione dei beni della stessa, avendo somma cura di annotare in un apposito registro i movimenti di cassa. Tale registro deve essere da lui conservato scrupolosamente e restare a disposizione del Priore, dei Revisori dei conti e dell'autorità ecclesiastica per essere visionato in qualunque momento.

Egli redige ogni anno il rendiconto ed il bilancio preventivo dell'amministrazione della Confraternita o Pia unione da presentarsi alla Curia Vescovile (ufficio dell'economato) entro i termini previsti dalle norme diocesane.

All'Econo spetta anche:

- Tenere aggiornato l'inventario di quanto appartiene alla Confraternita o Pia unione.
- Esigere le quote annuali dei soci.
- Incassare quanto dovuto alla Confraternita o Pia unione.
- Pagare le tasse e le altre spese in accordo con il Priore e i Revisori dei conti.
- Provvedere al decoro dell'Oratorio e della sede della Confraternita o Pia unione.

Art. 17

Il patrimonio della Confraternita o Pia unione è costituito dalle quote annuali dei soci, dai possedimenti mobili ed immobili, dal ricavato di eventuali attività associative e da eventuali oblazioni o contributi di soci o di terzi.

L'amministrazione del patrimonio è regolata dai canoni del libro quinto del codice di diritto canonico.

La Confraternita o Pia unione non ha fine di lucro. Tutte le prestazioni dei confratelli nei confronti della Confraternita o Pia unione sono gratuite.

È vietato distribuire ai confratelli, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale.

Il rendiconto economico e finanziario deve essere approvato ogni anno dall'Assemblea generale e dai Revisori dei conti, e poi presentato all'Ordinario diocesano.

La quota o contributo associativo annuale decisa dal Consiglio direttivo è intrasmissibile e non rivalutabile.

In caso di vendita o alienazione o affrancazione dei beni appartenenti alla Confraternita o Pia unione, bisogna prima avere il consenso del Consiglio direttivo, ascoltato il Parroco o Rettore o Cappellano *pro tempore* e gli Uffici Beni Culturali e Tecnico della Curia Vescovile di Frosinone – Veroli – Ferentino.

Il Priore ha l'autonomia di spesa non superiore a euro 500/00. Tutte le somme superiori alla suddetta dovranno essere autorizzate dal Consiglio direttivo.

Art. 18

La Confraternita o Pia unione si estingue se viene legittimamente soppressa dal Vescovo diocesano o se ha cessato di agire per lo spazio di cento anni.

In caso di estinzione della Confraternita o Pia unione il suo patrimonio sarà devoluto ad altro ente ecclesiastico civilmente riconosciuto indicato dal Vescovo diocesano, seguendo la procedura prevista dall'art. 20 delle norme approvate con il *Protocollo* tra l'Italia e la Santa Sede del 15 novembre 1984 seguito con legge 20 maggio 1985 n. 206.

Art. 19

In presenza di speciali circostanze, ove gravi ragioni lo richiedano, il Vescovo può nominare, a norma del can. 318 §1 CIC, un commissario che in suo nome diriga e rappresenti temporaneamente la Confraternita o Pia unione, in sostituzione degli organi statutari, con tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Art. 20

Ogni Confraternita o Pia unione rediga un proprio Regolamento da allegare allo Statuto nel quale, tra l'altro, verranno indicate le insegne proprie, le modalità di votazione e tutte quelle regole che contribuiscono al buon andamento della Confraternita o Pia unione stessa.

Art. 21

Per quanto non previsto nel presente Statuto valgono le norme del diritto canonico e le leggi italiane in quanto applicabili agli enti ecclesiastici.

Nota

1. Con il presente Decreto vengono abrogati tutti gli Statuti delle Confraternite o Pie unioni della Diocesi di Frosinone – Veroli – Ferentino. Si invitano i Consigli direttivi e le Assemblee


generali dei soci a rivedere gli Statuti esistenti e i Regolamenti, adeguandoli allo Statuto modello allegato al presente Decreto.


2. Gli Statuti, rivisti e adeguati, e i Regolamenti devono essere consegnati presso la Curia Vescovile di Frosinone alla *Commissione della Revisione degli Statuti delle Confraternite* entro e non oltre il mese di **settembre 2018** per la debita *reognitio e confermatio*.
3. Nel momento della consegna dello Statuto rivisto e del Regolamento, si alleghino le note storiche riguardanti la Confraternita o Pia unione, e, qualora esistano, l'atto di eruzione / istituzione, il riconoscimento civile, l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche del Tribunale e il codice fiscale.

† Ambrogio Spreafico

I Membri della Commissione della Revisione degli Statuti delle Confraternite

P. Ildebrando Di Fulvio
P. Ildebrando
Di Fulvio


Don Piotr Pawel Jura


Don Giuseppe Principali

Dato in Frosinone, a decorrere dal giorno XV del mese di marzo, A.D. MMXVIII.

IL CANCELLIERE VESCOVILE
Mons. Elio Ferrari
Mons. Elio Ferrari

